

# Sommario Rassegna Stampa del 11-02-2018

11-02-2018 Il Sole 24 Ore

**Antiriciclaggio, restano gli archivi unici bancari** ..... 1

***Antiriciclaggio, restano gli archivi unici bancari***

Gli archivi unici delle banche possono continuare ad essere utilizzati a fini antiriciclaggio. Lo stabilisce la Banca d'Italia nel provvedimento pubblicato venerdì, da subito in vigore.

Il Dlgs n. 90/2017, che ha modificato il decreto 231 del 2007 in materia di obblighi antiriciclaggio, non prevede alcuna norma in materia di archiviazione dei dati della clientela presso gli intermediari finanziari, che nel frattempo però avevano adottato dal 1991 (con la prima legge antiriciclaggio, la n. 197) le misure di registrazione previste dalle direttive sulla prevenzione del riciclaggio.

In effetti solo l'Italia aveva introdotto la modalità informatica, pur lasciando ai liberi professionisti e agli altri soggetti non finanziari la possibilità di utilizzare registri cartacei per adempire all'obbligo di registrazione. Il decreto 90 ha eliminato in un colpo solo gli archivi informatici e quelli cartacei dal 4 luglio 2017. Ovviamente ciò ha creato dubbi di diritto intertemporale, anche perché la possibilità di sanzionare l'assenza dei registri presso le sedi dei soggetti obbligati è venuta meno.

La Banca d'Italia prende allora atto della modifica ma, essendo stato previsto che le autorità di settore potranno in futuro emanare norme di attuazione che prevedano anche l'utilizzo degli archivi informatizzati da parte dei soggetti vigilati, opportunamente precisa che gli archivi unici informatici continuano a costituire una idonea modalità di conservazione dei dati. D'altronde, il sistema bancario e l'associazione dei responsabili antiriciclaggio (Aira), avevano già fatto sapere che non avrebbero rinunciato alla comodità degli archivi per registrare le nuove informazioni e, soprattutto, per conservare in maniera ordinata e facilmente consultabile i dati.

In questa importante e attesa comunicazione, la Banca d'Italia indica quindi l'abrogazione del provvedimento del 3 aprile 2013 (sull'archivio unico informatico), nonché di alcune parti di quello recante disposizioni sull'adeguata verifica della clientela, emanato nella stessa, soprattutto nella parte terza (sulle misure semplificate) e sull'individuazione del titolare effettivo.

Questo perché, come la stessa Autorità afferma, il decreto 231 del 2007 (a oggi vigente) ha già recepito gli orientamenti sulla materia in maniera più articolata e diversa rispetto al passato (ad esempio, quelli sulle modalità dell'adeguata verifica, sia ordinaria che rafforzata, e soprattutto quelli sulla determinazione dei titolari effettivi delle persone giuridiche). Tutto ciò vale comunque fino alla emanazione delle nuove istruzioni sulla delicata materia, che la stessa Banca d'Italia dovrà definire entro il 31 marzo.

Restano intatte, invece, le disposizioni del 10 marzo del 2011 sull'organizzazione e sui sistemi di controllo interno che, tra l'altro, istituiscono le funzioni antiriciclaggio presso gli istituti di credito e gli altri intermediari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ranieri Razzante